FONDAZIONE OSPEDALE GIUSEPPE ARAGONA
ISTITUTO GERIATRICO E RIABILITATIVO - ONLUS

Viale Grasselli Barni 47, 26037 San Giovanni in Croce – Cremona
Tel. 0375/310438 Fax 0375/310053 - C.F./P.I. 00296100191

www.ospedalearagona.org - direzionegenerale@ospedalearagona.org
direzionegenerale@pec.ospedalearagona.org direzionesanitaria@pec.ospedalearagona.org

S T A T U T O

FONDAZIONE OSPEDALE GIUSEPPE ARAGONA

ISTITUTO GERIATRICO E RIABILITATIVO

IL PRESIDENTE
Dott. Vittorio Ceresini

Art. 1
-Denominazione-

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "Fondazion Ospedale Giuseppe Aragona – Istituto Geriatrico e Riabilitativo – *ONLUS"* con sede legale in Sa Giovanni in Croce (CR) – Via Grasselli Barni n. 47.
2. Essa trae origine dalla Opera Pia "Ospedale Giuseppe Aragona", fondata in Robecco d'Oglio dal benemerito Dott. Luciano Aragona, con testamento 02 novembre 1887 ed eretta in I.P.A.B. ed Ente Morale con R.D. 3845 del 06 luglio 1890.
3. Successivamente, con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1956 l'Ente Morale ha modificato la propria denominazione in "Opera Pia Ospedale Giuseppe Aragona ", a sua volta modificata con atto deliberativo n. 3 del 23.07.01, adottato dal Consiglio di Amministrazione, in " Ospedale Giuseppe Aragona " – Istituto Geriatrico e Riabilitativo -, ed ha altresì assunto lo statuto organico fino ad oggi vigente.
4. *La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" ai sensi del D.Lgs.460/97 .*

Art.2
-Scopi istituzionali-

1. La fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, e nel settore della beneficenza, con particolare riferimento alla tutela di soggetti svantaggiati in quanto anziani e disabili, in regime di residenzialità, semi-residenzialità, domiciliarità, ed ambulatorialità, con l'obiettivo di promuovere la persona umana attraverso la riattivazione delle sue residue risorse e capacità.
2. La fondazione opera a servizio della promozione del territorio quale soggetto attivo nei piani territoriali di intervento nonché nel piano di zona proponendosi fini di pubblica utilità .
3. La fondazione nel perseguimento delle proprie finalità, assume forme di collaborazione e di raccordo con i programmi in materia attuati nel territorio dagli Enti Istituzionali preposti, nonché forme di collaborazione con Associazioni di volontariato ed altri soggetti che operano con scopi analoghi.
4. Per il raggiungimento degli scopi statutari è altresì consentita la cooperazione con soggetti pubblici e privati. Tale cooperazione potrà avvenire mediante costituzione o partecipazione a società o istituzioni con analogo scopo, nei limiti e modalità stabilite dalla normativa vigente, e purché non derivi per la Fondazione l'assunzione di responsabilità illimitata.
5. *La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate ai comma 1 e 2 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.*
6. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e potrà istituire, nei termini di legge, altre sedi operative, delegazioni e uffici sia nel territorio del Comune di San Giovanni in Croce che in quello di altri comuni lombardi anche acquisendo o incorporando istituzioni già funzionanti e conformi ai propri scopi statutari.
7. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi .

Art. 3
-Patrimonio-

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario aggiornato alla data del 30.09.2003, ed approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 49 del 28.11.2003, esecutiva ai sensi di legge.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
   - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
   - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
   - contributi a destinazione vincolata.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4
-Mezzi finanziari-

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

a) rendite patrimoniali;
b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;

c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni .

2. *E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.*
3. *La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.*

Art. 5
-Organi-

1. Sono organi dell'Istituzione:
   a) Il Presidente;
   b) Il Consiglio di Gestione;
   c) Il Consiglio di Indirizzo;
   d) Il Collegio dei Partecipanti;
   e) **Il Revisore Contabile**.

Art. 6
-Fondatori-

1. Possono divenire Fondatori Partecipanti Privati, nominati tali dal Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 18 del presente statuto, le persone fisiche che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione.
2. Possono divenire Fondatori Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali. I contributi potranno consistere anche in un'attività, non esclusa quella professionale, di particolare rilievo o nell'attribuzione di beni materiali o immateriali. La nomina dei Fondatori Partecipanti Istituzionali, e la determinazione delle modalità e della misura dei loro contributi, sono di competenza del Consiglio di Gestione. Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Fondatori Partecipanti Istituzionali per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
3. I Fondatori Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
   La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 7
-Esclusione-

1. Il Consiglio di Gestione decide a maggioranza dei componenti l'esclusione, rispettivamente di Fondatori Partecipanti Privati ovvero di Fondatori Partecipanti Istituzionali, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
   - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
   - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
   - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 8
-Presidente-

1. Il Presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio di Gestione tra i suoi componenti, nella sua prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano di età. Dura in carica per 4 anni.
2. Nella stessa seduta d'insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente.
3. Il Presidente presiede di diritto anche il Consiglio di Indirizzo ed il Collegio dei Partecipanti.

Art. 9
-Compiti del Presidente-

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Gestione;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Gestione, quelle del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Partecipanti;
c) sottoscrive e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione;
d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Gestione medesimo entro il termine improrogabile di 15 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
g) Il Presidente, con idonea procura, su mandato del Consiglio di Gestione attribuisce al Direttore Generale poteri di ordinaria amministrazione e di gestione che dovranno essere esercitati entro i limiti dell'oggetto sociale e nel rispetto delle attribuzioni riservate al Consiglio di Gestione come indicato all'art. 15 comma 3°;

3. Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.
4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente .

Art. 10
-Consiglio di Gestione-

1. Il Consiglio di Gestione è composto da 3 membri che sono nominati dai Sindaci dei Comuni di Casteldidone, Martignana Po e San Giovanni in Croce.
2. I Componenti del Consiglio di Gestione durano in carica 4 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica ricoperta oltre che all'indennità di funzione che il Consiglio di Gestione potrà eventualmente deliberare.
3. Il Consiglio di Gestione si insedia su convocazione del Presidente uscente .

Art. 11
-Durata e rinnovo del Consiglio di Gestione-

1. I componenti del Consiglio di Gestione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di Gestione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Gestione.

Art. 12
-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

1. I membri del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica;
2. In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne da comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
3. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Gestione.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di Gestione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 13
-Adunanze del Consiglio di Gestione-

1. Il consiglio di Gestione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Gestione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art . 14
-Deliberazioni del Consiglio di Gestione-

1. Il Consiglio di Gestione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. La funzione di Segretario del Consiglio di Gestione è svolta dal Direttore di cui all'art. 21° da un suo delegato incaricato dallo stesso. Egli provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Gestione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 15
-Compiti del Consiglio di Gestione-

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo di amministrazione e gestione della Fondazione. Esso è titolare di tutte le competenze di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente attribuiti al Consiglio di Indirizzo.
2. In particolare ha le seguenti funzioni e competenze:

a) approvare il bilancio – consuntivo e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione, sentito il parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio di Indirizzo;
b) approvare il piano economico-previsionale, sentito il parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio di Indirizzo;
c) amministrare il patrimonio, procedere all'alienazione e all'acquisto di beni immobili e di titoli, all'accettazione di eredità e legati, a disporre le locazioni di immobili;
d) determinare la misura della quota del costo della degenza da porre a carico dell'utenza e le eventuali variazioni;
e) modificare lo Statuto ed assumere gli atti necessari all'eventuale scioglimento della Fondazione da sottoporre alle competenti autorità ai sensi di legge;
f) adottare i regolamenti interni e quelli relativi ai diversi campi di attività della Fondazione;
g) assumere gli atti di indirizzo in materia di organizzazione e di personale;
h) nominare il Direttore Generale della Fondazione in una persona esterna al Consiglio di Gestione.
i) stabilire il numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri relativi come previsto dall'art.17 del presente statuto.

3. Il Consiglio di Gestione può delegare al Presidente o al Direttore Generale la gestione ordinaria e le sue attribuzioni in materia di gestione, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge.

Art. 16
-Consiglio di Indirizzo –

1. Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero variabile da tre a dodici membri.
   La composizione sarà la seguente:
   - i tre componenti del Consiglio di Gestione sono membri di diritto del Consiglio di Indirizzo;
   - fino a sei nominati dai Fondatori Partecipanti Istituzionali;
   - fino a tre nominati dal Collegio dei Partecipanti.
2. Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri di diritto, potendo eventualmente essere integrato per tutto il corso della sua naturale durata .
3. I membri del Consiglio d'Indirizzo, non di diritto, restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Ogni membro può delegare un proprio sostituto che rivestirà tale carica continuativamente.
4. Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente o a mezzo di sostituto, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'indirizzo.
5. Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art.2;

- esprimere un parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, sul bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- fissare i criteri per divenire Fondatori Partecipanti Istituzionali alla Fondazione ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

6. Le deliberazioni concernenti l'espressione del parere sul bilancio e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti voto di cui all'art.17.

Art. 17
-Convocazione e quorum-

1. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
3. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, con le seguenti regole: il numero di punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio.
4. Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito, con suddivisione in parti uguali, ai membri di diritto ed il restante quaranta per cento è suddiviso tra gli altri membri, in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione.
5. Il numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dal Consiglio di Gestione.
6. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessanta per cento dei punti voto determinati. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.
7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal VicePresidente. In caso d'assenza anche del VicePresidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.
8. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 18
-Collegio dei Partecipanti-

1. Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Fondatori Partecipanti Privati alla Fondazione. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio d'Indirizzo di sua competenza.
2. Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
3. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d'Indirizzo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.
4. Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa e tutte le volte che è necessario raccogliere le sue determinazioni.

Art. 19
-Il Revisore Contabile-

1. **Il Revisore Contabile è l'organo monocratico di controllo della Fondazione ed è nominato di concerto dai Sindaci dei Comuni di Casteldidone, Martignana Po e San Giovanni in Croce, fra gli iscritti al registro al Registro dei Revisori Legali.**
2. La durata dell'incarico è di tre anni, rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 20
-Competenze del Revisore Contabile-

1. Il Revisore Contabile vigila:
   a) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
   b) sull'adeguatezza e affidabilità del sistema amministrativo-contabile,
   c) sulla regolare tenuta della contabilità,
   d) sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili,
2. Redige una propria relazione di accompagnamento al piano economico previsionale e al bilancio consuntivo.
3. **Al Revisore Contabile spetta, oltre all'eventuale rimborso delle spese, un onorario secondo le tariffe professionali**.

Art. 21
-Il Direttore Generale della Fondazione-

1. Il Consiglio di Gestione nomina con apposito incarico, su proposta motivata del Presidente, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabili, il Direttore Generale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Collegio di Gestione, del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Partecipanti.
2. Il Direttore è posto al vertice dell'organizzazione della Fondazione ed è capo e responsabile di tutto il personale dipendente.
3. Assicura il coordinamento dell'attività dei Servizi e il collegamento tra gli stessi e gli organi di governo della Fondazione.
4. Studia e propone al Consiglio di Gestione i piani di sviluppo delle attività e sovraintende alla gestione della Fondazione disponendo l'impiego delle risorse umane e strumentali.
5. Il Direttore Generale, a seguito della procura del Presidente, ha poteri di ordinaria amministrazione e di gestione che dovranno essere esercitati entro i limiti dell'oggetto sociale e nel rispetto delle attribuzioni riservate al Consiglio di Gestione come indicato all'art. 15 comma 3°.
6. Il Direttore Generale svolge inoltre gli altri compiti che gli sono assegnati dal Regolamento Generale di Amministrazione nonché quelli che gli siano affidati dal Presidente o dal Consiglio di Gestione della Fondazione.
7. Il Direttore Generale esercita il potere di firma sulla corrispondenza, sugli atti e sui contratti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.
8. Il Consiglio di Gestione in relazione agli obiettivi attribuiti al Direttore Generale, servendosi di opportuni strumenti di valutazione, adotta nei suoi confronti i provvedimenti conseguenti all'eventuale risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il Consiglio di Gestione può revocare l'incarico, secondo le disposizioni di legge.

Art. 22
-Esercizio e Bilancio-

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Gestione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio deve approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, con il parere favorevole del Revisore Contabile, fatte salve le competenze del Consiglio di Indirizzo.
3. Il piano economico previsionale di un esercizio deve essere approvato di norma entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad essa direttamente connesse, ovvero strumentali ed accessorie.
5. E' vietata durante la vita della fondazione la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 23
-Estinzione-

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui

all'art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

3. Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole ed unanime dei membri del Consiglio di Gestione.
4. Il Consiglio di Gestione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale.
5. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Gestione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento dell'Ente.
6. In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 24
-Disposizioni residuali-

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art.25
-Norma transitoria-

1. I Consiglieri, il Presidente, ed il Collegio dei Revisori Contabili dell'I.P.A.B. denominata "Ospedale Giuseppe Aragona" Istituto Geriatrico e Riabilitativo, in carica al 31 dicembre 2003, risulteranno decaduti dalla data di adozione del provvedimento di trasformazione da parte della Giunta Regionale. I nuovi organismi saranno rinnovati in conformità alle nuove disposizioni statutarie.
2. In sede di prima applicazione il numero dei componenti non di diritto del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Partecipanti sono determinati in sede di deliberazione della trasformazione in ente di diritto privato ed approvazione del presente statuto, assunta dall' I.P.A.B. denominata "Ospedale Giuseppe Aragona" Istituto Geriatrico e Riabilitativo, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 n.1. Successive integrazioni del Consiglio di Indirizzo potranno essere disposte dal Consiglio di Gestione sino al raggiungimento del numero massimo dei componenti non di diritto previsti dal presente statuto.
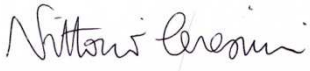
IL PRESIDENTE
Dott. Vittorio Ceresini